



Circolare Informativa

n°48/2013

Le ultime novità in materia di Lavoro



INDICE

- 1) **Lavoro intermittente – Servizi espletati da operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi** *pag. 3*
 - 2) **Decreto del Fare: maxi rate per i debiti Equitalia** *pag.4*
 - 3) **Chiarimenti INPS sulla doppia contribuzione** *pag.4*
 - 4) **Sorveglianza sanitaria per stagisti e studenti minorenni** *pag.6*
-

1) LAVORO INTERMITTENTE - SERVIZI ESPLETATI DA OPERATORI ADDETTI AGLI SPETTACOLI TEATRALI, CINEMATOGRAFICI E TELEVISIVI

In risposta all'interpello n.7/2013 il Ministero del Lavoro ha fornito delle indicazioni riguardo all'utilizzo del lavoro intermittente, con particolare riferimento al settore dello spettacolo.

Nello specifico, si argomenta sulla possibilità di ricondurre a tale tipologia contrattuale le attività svolte da operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, nonché fotografi e intervistatori occupati nel settore dello spettacolo anche per "fini didattici".

Al riguardo, l'istante chiede chiarimenti su due aspetti particolari, ovvero:

- sulla possibilità di ricondurre l'espressione *anche per fini didattici* a tutte le categorie di lavoratori di cui al R.D. n.2657/1923 ed indicate in precedenza;
- sulla opportunità di ricorrere al lavoro intermittente da parte di un'associazione senza fini di lucro ed operante sempre nel settore dello spettacolo.

Preliminarmente, il Ministero del Lavoro muove dall'analisi dell'art.43 del R.D. n.2657/1923 recante l'elenco delle attività di natura discontinua relativamente alle quali: ***in assenza di requisiti anagrafici specifici di cui all'art.34 co.2 del DLgs. n.276/2003 ed in assenza di interventi da parte della contrattazione collettiva, è possibile ricorrere alla fattispecie del lavoro intermittente.***

Rammentiamo che, generalmente l'utilizzo del lavoro intermittente è ammesso per prestazioni di carattere discontinuo, alternativamente nei seguenti casi:

- soggetti con più di 55 anni d'età anche pensionati, ovvero soggetti con meno di 25 anni di età fermo restando che la prestazione lavorativa deve concludersi entro il 25esimo anno di età; (*requisito soggettivo*)
- per le attività individuate nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, fermo restando che in assenza di una disciplina contrattuale specifica, è possibile il ricorso al lavoro intermittente relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art.43 del R.D. n.2657/1923; (*requisito oggettivo*)
- durante i periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno come individuati dalla contrattazione collettiva.

L'art.43 del R.D. n.2657/1923 dispone che tra le attività relativamente alle quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente vanno ricomprese anche quelle poste in essere da "artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, ***anche per fini didattici***".

Riguardo a tale ultima locuzione, il Ministero del Lavoro conclude sottolineando che, l'espressione "***anche per fini didattici***", ***rappresenta un elemento chiarificatore aggiuntivo nel senso che, il ricorso al lavoro intermittente è consentito per tutte le figure richiamate dall'art.43 anche in assenza di tali fini didattici.***

Riguardo alla seconda problematica, ***la natura giuridica del datore di lavoro (associazione senza fine di lucro) non condiziona l'utilizzo della fattispecie contrattuale in esame***, pertanto l'utilizzo del



lavoro intermittente è unicamente subordinato alla presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi normativamente previsti.

2) DECRETO DEL FARE: MAXI RATE PER I DEBITI EQUITALIA

Con riguardo al processo di rateazione come si ricorderà su richiesta del contribuente, l'AdR (*Agente della Riscossione*) aveva la facoltà di dilazionare le somme iscritte al ruolo sino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni) in presenza di una situazione di obiettiva difficoltà.

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Fare (*Legge di conversione n.98/2013*), è possibile richiedere una rateazione sino ad un massimo di 120 rate mensili ovvero, dieci anni laddove sussistano le seguenti condizioni:

- **il debitore versi in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria per motivi non dipendenti dalla propria volontà ovvero, legati alla congiuntura economica dei mercati;**
- **possono beneficiare di tale dilazione, i contribuenti non in grado di assolvere i propri debiti con la rateazione ordinaria (72 rate mensili).**

Altra novità introdotta dal Decreto del Fare è la seguente: sono state incrementate da 2 a 8 le rate non pagate che comportano la decadenza dalla rateizzazione.

La decorrenza della previsione è immediata, inoltre Equitalia ha chiarito che troverà applicazione anche riguardo ai piani già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto, atteso il fine ultimo della disposizione che è quello di facilitare il contribuente in momento di difficoltà.

Rammentiamo infine, che con la direttiva di maggio 2013, Equitalia **ha elevato da € 20.000,00 ad € 50.000,00 la soglia massima relativamente alla quale è possibile richiedere il pagamento rateale presentando una semplice richiesta motivata, ovvero senza trasmettere una specifica documentazione attestante lo stato di difficoltà.**

Resta chiaro che, **per importi superiori ad € 50.000,00 è necessaria la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica.**

3) CHIARIMENTI INPS SULLA DOPPIA CONTRIBUZIONE

L'INPS con circolare n.78/2013 ha fornito dei chiarimenti circa il regime contributivo da applicare ai soggetti che svolgono simultaneamente un'attività dalla quale percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata, che un'attività di natura imprenditoriale tale da comportare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.

Nella specie, l'Ente previdenziale parte da una disamina normativa ponendo l'accento sull'art.1 co. 208 della Legge n. 662/1996 che dispone "*Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente*".

In sede di interpretazione ed applicazione della disposizione normativa, l'Istituto ha ritenuto sin



dall'entrata in vigore che, *per attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza, sono da intendersi unicamente quelle che abbiano natura imprenditoriale ai sensi dell'art.2195 del c.c. ovvero attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore, al fine dello scambio di beni e servizi e soggette a registrazione.*

Da ciò deriva che, l'applicazione del criterio della prevalenza ***resta escluso per quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale, le quali rientrano nell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ai sensi della Legge n.335/1995 art.2 co.26.***

Nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di due attività ovvero, una di natura imprenditoriale e l'altra ricompresa fra le attività ascrivibili alla Gestione Separata, l'INPS procede all'iscrizione contributiva in entrambe le gestioni previdenziali interessate, fermo restando il possesso dei rispettivi requisiti richiesti.

Successivamente è intervenuto il Legislatore, il quale con la Legge n.122/2010 ha introdotto una norma di interpretazione autentica disponendo ***“L'art.1 co.208 della Legge n.662/1996 va interpretato nel senso che le attività relativamente alle quali trova applicazione il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono unicamente quelle esercitate in forma d'impresa (attività imprenditoriali) da artigiani, commercianti e coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle gestioni corrispondenti.***

Diversamente non trova applicazione il criterio di cui al co.208 relativamente ai rapporti di lavoro per i quali è prevista obbligatoriamente l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.2 co.26 Legge n.335/1995”.

Successivamente la Giurisprudenza ha avallato tale disposizione ribadendo che, laddove un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti l'iscrizione alla Gestione separata ed un'attività ricompresa tra quelle ascrivibili alla Gestione commercianti o, artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesto il requisito della prevalenza bensì, andranno valutati gli elementi dell'abitudine e delle professionalità della prestazione lavorativa, nonché ulteriori requisiti previsti dalle rispettive discipline normative.

Premesso tale quadro normativo, l'INPS ha elaborato dei chiarimenti circa i requisiti di partecipazione personale ed abituale dell'attività lavorativa.

Per quanto precede, in sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di un soggetto alle gestioni artigiani e commercianti, le strutture territoriali INPS procederanno ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta.

In particolare, dall'istruttoria devono emergere elementi concreti circa la personalità della prestazione lavorativa ed all'abitudine dell'apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede.

A riguardo, l'Inps richiama anche l'Agenzia delle Entrate che con risoluzione n.126/E del 16 settembre 2011, precisa: i ***“connotati dell'abitudine, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”.***

A tal proposito, è da tener presente che ***“per partecipazione personale al lavoro aziendale deve***



intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività, il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa". (così la Cassazione con sentenza n.5360/2012)

4) SORVEGLIANZA SANITARIA PER STAGISTI E STUDENTI MINORENNI

Il Ministero del Lavoro con l'interpello n.1/2013 ha fornito delle istruzioni riguardo all'obbligo di sottoporre a visita medica preventiva (art.41 del DLgs. n.81/2008) i soggetti minorenni impegnati in tirocini formativi o percorsi di formazione professionale.

Nella specie, sono stati presentati alla Commissione interPELLI del Ministero del lavoro due istanze separate aventi entrambe ad oggetto la delicata questione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In primis, la Federcassa (*Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo*) ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta applicazione dell'art.41 del TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento all'obbligo della visita medica preventiva nei riguardi di un soggetto minore in veste di partecipante a corsi di formazione

In secondo luogo, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto l'intervento della Commissione interPELLI sempre riguardo all'obbligo della visita medica preventiva per lo stagista minorenne ai sensi della Legge n.977/1967 "*Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*".

Con riguardo alle istanze, la Commissione ha formulato un'unica risposta facendo le seguenti osservazioni.

Secondo la Commissione lo stage o tirocinio formativo non identifica alcun rapporto di lavoro rappresentando unicamente una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di imparare a conoscere il mondo del lavoro attraverso l'ausilio della formazione.

Tale rapporto viene regolamentato da convenzioni che coinvolgono tre soggetti ovvero:

- Soggetto promotore;
- Tirocinante o, *stagista*;
- Azienda ospitante.

La Legge n.977/1967 trova applicazione nei riguardi dei minori che hanno un contratto ovvero, che hanno posto in essere un rapporto di lavoro speciale ad esempio l'apprendistato e il lavoro a domicilio.

In tale circostanza l'art.8 della legge di cui sopra dispone che gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro alla condizione che sia riconosciuta mediante visita medica preassuntiva, l'idoneità all'attività lavorativa che dovranno svolgere.

Idoneità che successivamente dovrà essere accertata con visite mediche periodiche da effettuarsi almeno una volta l'anno.

Per quanto precede, la Commissione si è pronunciata fornendo le seguenti indicazioni:

- Secondo quanto disposto all'art. 2 del DLgs. n.81/2008 i soggetti impiegati in tirocini formativi o di orientamento, i partecipanti ai corsi di formazione professionale laddove si



faccia uso di particolari attrezzature da lavoro quali: agenti fisici, chimici, biologici comprese le apparecchiature videoterminali e limitatamente ai periodi in cui l'allievo ne faccia concreto utilizzo, *lo stesso viene equiparato al lavoratore ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative di cui al DLgs. n.81/2008 e limitatamente alle misure di salute e sicurezza previste;*

- Riguardo all'art.41 del DLgs. n.81/2008, *l'obbligo della sorveglianza sanitaria sussiste in tutti i casi previsti dalla normativa ed anche nei riguardi dei lavoratori tirocinanti di cui all'art.18 della Legge n.196/1997.*

Concludendo, *l'obbligatorietà della visita medica sussiste unicamente qualora vi sia in essere un rapporto di lavoro anche di natura speciale, circostanza non prevista per l'adolescente stagista o, lo studente minore.*

Questi ultimi pertanto, saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria soltanto nei casi previsti dalla normativa.

Il nostro auspicio, come di consueto, è sempre quello di riuscire a porre l'attenzione su tematiche di particolare interesse, cercando, per quanto possibile e pur nella complessità della materia, di chiarirne gli aspetti più delicati.

I nostri uffici sono a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro